

CAPITOLO II

LA TUTELA PENALE

DEL SEGRETO PROFESSIONALE

PARTE I

La fattispecie prevista dall'art. 622, comma 1, c.p.

SOMMARIO: 1. La tutela del segreto epistolare e professionale nella prospettiva storica: i codici preunitari e il codice Zanardelli. – 2. (*Segue*) I “Delitti contro l’inviolabilità dei segreti” e la tutela del segreto professionale nell’impianto originario del codice Rocco. – 3. L’evoluzione della legislazione speciale in tema di tutela del segreto professionale e del segreto societario. – 4. L’identificazione del bene giuridico tutelato dal delitto di “Rivelazione del segreto professionale”: la centralità del concetto di “riservatezza” nella ricostruzione della proiezione offensiva della fattispecie. – 5. I soggetti attivi del reato. – 6. I presupposti della condotta punibile: l’apprendimento del segreto in ragione del proprio “stato”. – 7. (*Segue*) L’apprendimento del segreto per ragioni di ufficio. – 8. (*Segue*) L’apprendimento del segreto in ragione della professione o dell’arte: la particolare posizione del giornalista. – 9. Significato e limiti del nesso funzionale fra esercizio della professione e apprendimento del segreto. – 10. L’oggetto materiale del reato: il segreto relativo a fatti illeciti e il segreto riguardante terzi estranei al rapporto professionale. – 11. L’analisi delle condotte tipiche: la “rivelazione del segreto”. – 12. Profili di illiceità speciale della condotta: la non punibilità della rivelazione del segreto per “giusta causa”. – 13. (*Segue*) La delimitazione del concetto di “giusta causa” secondo il principio del bilanciamento degli interessi. – 14. (*Segue*) La rivelazione del segreto effettuata dal professionista per tutelare un proprio diritto. – 15. (*Segue*) Ulteriori limiti intrinseci ed estrinseci della nozione di “giusta causa” nel delitto previsto dall’art. 622 c.p. – 16. La configurabilità del concorso di persone nel reato di rivelazione del segreto professionale. – 17. L’impiego del segreto professionale a proprio o ad altrui profitto. – 18. Nozione e rilievo dogmatico del “pericolo di documento”. – 19. L’elemento soggettivo del reato.

1. La tutela del segreto epistolare e professionale nella prospettiva storica: i codici preunitari e il codice Zanardelli

È giunto il momento di confrontare le premesse teorico-sistematiche sviluppate nel precedente capitolo con i dati normativi, approfondendo innanzitutto l’analisi della fattispecie prevista dall’art. 622 c.p., intitolata al delitto di “Rivelazione di segreto professionale”.

Prima di addentrarci nell’esposizione e nell’analisi del diritto vigente, è tuttavia opportuno ripercorrere sinteticamente la genesi e lo sviluppo storico

delle fattispecie poste a tutela del segreto professionale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

A tal proposito occorre premettere che l'analisi del quadro storico ci condurrà ad occuparci – data la stretta correlazione tradizionalmente esistente tra i due gruppi di norme – anche dello sviluppo della legislazione posta a salvaguardia della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Occorre infatti riconoscere, come dato di partenza, che la violazione dei segreti c.d. “privati” ha acquisito rilevanza penale, a partire dalle codificazioni successive alla Rivoluzione francese, proprio con esclusivo riferimento alla tutela della libertà di corrispondenza.¹

Fu in effetti solo a seguito del decreto del 10 agosto 1790, con cui l'Assemblea Costituente francese proclamò solennemente l'inviolabilità del segreto delle lettere, che le condotte di violazione della corrispondenza cominciarono a trovare sanzione all'interno del codice penale, ad iniziare dall'art. 23, sez. IV, del codice penale del 1791, passando poi all'art. 638 del codice del 3 brumaio anno IV ed infine all'art. 187 del codice penale del 1810. Ed è proprio in quest'ultima codificazione che, per la prima volta, al delitto di soppressione e di apertura abusiva di corrispondenza, inserito nella sezione dedicata agli abusi commessi dai pubblici funzionari, si associa una fattispecie incriminatrice (l'art. 378) dedicata alla rivelazione del segreto professionale collocata, tuttavia, nella sezione del codice penale intitolata agli attentati alla vita privata, alla denuncia calunniosa e alla rivelazione di segreti.²

Il modello francese, spesso recepito quasi letteralmente tanto nella sistematica quanto nella struttura delle incriminazioni, costituì nel nostro specifico settore di interesse la principale fonte di ispirazione per molti altri legislatori europei³ e ciò è chiaramente riscontrabile anche scorrendo le codificazioni ottocentesche degli Stati italiani: se ne avvertono infatti gli echi sia nel codice del Regno delle Due Sicilie del 26 marzo 1819, sia nel codice

¹ Esistono tuttavia sporadici precedenti romanistici relativi alla divulgazione abusiva del contenuto di testamenti o di altri documenti consegnati chiusi nonché alcune disposizioni di Statuti italiani medioevali che comminavano la pena pecuniaria per il delitto d'indebita apertura di plico sigillato. Per riferimenti più precisi, cfr. TUOZZI, *Corso di diritto penale*, vol. III, pt. spec., Napoli, s.d., p. 145 ss. e CRIVELLARI-SUMAN, *Codice penale interpretato*, vol. V, sub art. 159 ss., Torino, 1894.

² Delle citate norme del codice penale francese del 1810, riportiamo il testo tradotto: “Art. 187 - 1. Ogni soppressione, ogni apertura di lettere consegnate alla posta, commessa o facilitata da un funzionario o da un agente del Governo e dell'Amministrazione delle poste, è punita con l'ammenda da sedici a cinquecento franchi e con la prigionia da tre mesi a cinque anni; il colpevole è inoltre interdetto da ogni funzione od impiego pubblico per cinque anni almeno e dieci al più”. “Art. 378 - 1. I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità, come del pari i farmacisti, le levatrici ed ogni altra persona depositaria per causa del suo stato e della sua professione di segreti ad essi affidati, che, fuori dai casi in cui la legge li obbliga a farsi denunciatori, rivelano tali segreti, sono puniti col carcere da uno a sei mesi e con l'ammenda da cento a cinquecento franchi”.

³ Si veda in proposito la ricostruzione comparatistica di CRIVELLARI-SUMAN, *op. loc. ult. cit.*

parmense del 5 novembre 1820,⁴ sia infine nello stesso codice sardo del 1859, che distribuiva peraltro la materia di cui ci occupiamo in tre diversi articoli: il primo (art. 237) dedicato agli abusi sulla corrispondenza commessi dall'impiegato postale, il secondo (art. 296) agli stessi abusi commessi dall'estraneo all'amministrazione postale e il terzo (art. 587) alla rivelazione del segreto professionale.⁵

Più complessa ancora la sistematica adottata dal codice toscano del 20 giugno 1853, che del reato di apertura arbitraria di corrispondenza prevedeva due forme, a seconda che la condotta del soggetto agente (individuato sia nel privato cittadino che nel portalelettere professionale, con previsione, in questo secondo caso, di una sanzione più grave) riguardasse lettere o pieghi sigillati "officialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità" (art. 148) ovvero lettere o pieghi sigillati indirizzati a persona diversa dall'autore del reato (art. 364).⁶

Altre due norme reprimevano inoltre, in quella codificazione, l'abusiva apertura di corrispondenza chiusa realizzata dai pubblici ufficiali addetti all'Amministrazione della posta (punita dall'art. 193 con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni ovvero, se le lettere o i pieghi erano indirizzati a persona rivestita di pubblica autorità, con il carcere da tre mesi ad un anno) e l'impossessamento fraudolento di lettere o di altre carte altrui aperte commesso dal privato cittadino per giungere a conoscerne il tenore (in tal caso la pena prevista dall'art. 365 era quella della multa da venti a centocinquanta lire e della riprensione giudiziale).

⁴ Per i quali cfr. ancora CRIVELLARI-SUMAN, *op. loc. ult. cit.*

⁵ Disponeva l'art. 237 che l'impiegato delle poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, avesse aperto, o lasciato aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lasciato in qualunque modo prendere cognizione del suo contenuto, fosse punito con la pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile a due anni; ed in caso di soppressione della lettera o piego, con la pena del carcere per due anni; alla pena del carcere era sempre aggiunta la sospensione dall'impiego e in nessun caso poteva servire di scusa un ordine superiore. A norma dell'art. 296, l'aprimiento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi aveva alcun diritto, erano puniti con la multa estensibile a cinquecento lire, o anche col carcere estensibile ad un anno. Prevedeva infine l'art. 587 che i medici, i chirurghi, gli speciali, le levatrici e qualsivoglia altra persona, che fuori dai casi nei quali fossero stati dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità, avessero rivelato i segreti, di cui erano depositari per ragione di stato, di professione o di ufficio, fossero puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, o anche con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'ufficio secondo i casi.

⁶ In questo secondo caso, alla pena del carcere da due a otto mesi (ovvero da tre a dieci se il fatto era commesso da "un procaccio o da qualunque altro che porta lettere per mestiere") si sostituiva quella della multa da cinquanta a trecento lire e della riprensione giudiziale, potendosi infliggere il carcere da otto giorni a tre mesi soltanto nei casi più gravi (ovvero quando autore del reato fosse un "procaccio" o un portalelettere di mestiere, ma in tal caso la pena prevista era da uno a sei mesi). Anche in questo secondo caso per il delitto previsto dall'art. 364 era mantenuta la previsione della perseguibilità a querela di parte.

Quanto infine al reato di rivelazione del segreto professionale, un'articolata disposizione inserita nell'art. 373 prevedeva che il medico, il chirurgo, la levatrice, il farmacista e qualunque altra persona che, per causa di professione, stato o ufficio avesse ricevuto il deposito di un segreto, lo rivelasse, fuori dei casi in cui la legge lo obbligava a parteciparlo, soggiaceva, a querela di parte, all'esilio particolare da due mesi ad un anno, e all'interdizione dall'esercizio della professione che richiedeva matricola, da quattro mesi a due anni; e quando il segreto era stato rivelato col mezzo della diffamazione, di libello famoso o di ingiuria, all'esilio particolare si sostituiva il carcere da quattro mesi a tre anni.

Occorre giungere al codice Zanardelli affinché le suddette incriminazioni, fino ad allora afferenti a sezioni separate delle varie codificazioni, trovino comune collocazione in un capo apposito (il quinto del titolo dedicato ai delitti contro la libertà) intitolato ai "Delitti contro l'inviolabilità dei segreti", e comprendente gli artt. da 159 a 164. A seguito di tale innovazione, l'impianto normativo veniva ad assumere una conformazione complessa, basata su cinque norme incriminatrici (quattro relative ai reati contro la libera corrispondenza, e una alla rivelazione di segreto professionale) e su una disposizione finale (art. 164) che stabiliva la procedibilità a querela di parte per tutte le anzidette fattispecie, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 162 (*Abusi delle persone addette al servizio postale e telegrafico*) e, in generale, di tutti i casi in cui dal fatto fosse derivato pubblico documento.

Quanto all'articolazione delle fattispecie incriminatrici, gli artt. 159 e 160 erano dedicati alle ormai classiche condotte di "Violazione di corrispondenza" e di "Soppressione di corrispondenza", con la significativa particolarità della previsione di circostanze aggravanti speciali nelle ipotesi in cui la soppressione o l'abusiva rivelazione del contenuto della corrispondenza violata avessero cagionato documento.⁷ È peraltro interessante notare che la dottrina dell'epoca non esitava a riconoscere che quest'ultima circostanza (prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.) desse al delitto un'impronta distinta, sotto il nome di "rivelazione di segreto epistolare",⁸ punibile peraltro solo quando dal fatto fosse derivato documento. Di tale reato si riteneva possibile il concorso con i

⁷ Questo il tenore testuale delle fattispecie citate: "Art. 159 (*Violazione di corrispondenza*) - 1. Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma o un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente si impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. 2. Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagiona documento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila". "Art. 160 (*Soppressione di corrispondenza*) - 1. Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorché, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila. 2. Se il fatto cagiona documento, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi, né la multa a lire cinquecento".

⁸ Così TUOZZI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 150.

delitti di ingiuria o di diffamazione, quando il segreto abusivamente rivelato fosse lesivo dell'onore o della reputazione altrui; in tal caso non concorreva peraltro nel reato l'autore della missiva, in quanto soggetto leso nel suo diritto al segreto.⁹

L'art. 161, intitolato alla “pubblicazione abusiva di corrispondenza”, rappresentava un'ulteriore innovazione rispetto ai Codici preunitari e completava la tutela della riservatezza delle comunicazioni postali attribuendo rilevanza penale alla condotta di chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorché a lui diretta, la facesse indebitamente pubblica.¹⁰ Benché anche in questo caso il “segreto epistolare” non fosse nominato, appariva chiaro, dal tenore testuale della norma, che oggetto materiale della condotta non potesse essere che una corrispondenza avente carattere confidenziale.¹¹ La pena comminata era più mite di quella prevista per la rivelazione del segreto epistolare di cui sopra, mancando ovviamente il presupposto della preventiva violazione della corrispondenza; si noti peraltro che l'abuso di fiducia commesso dal soggetto agente trovava sanzione sul piano della struttura della fattispecie legale, potendo il nocumento da

⁹ V. ancora TUOZZI, *op. loc. ult. cit.*

¹⁰ Nel suo tenore testuale la fattispecie citata era così formulata: “Art. 161 (*Pubblicazione abusiva di corrispondenza*) - 1. Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorché a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila”. Per le violazioni commesse dall'addetto alle poste e ai telegrafi, e con l'abuso di tale qualità, interveniva, infine, l'art. 162, che, sostanzialmente ricalcando le condotte previste dagli artt. 159 e 160, prevedeva per il responsabile pene più elevate di quelle comminate per il reato comune e contemplava altresì un'aggravante nei casi in cui dalla violazione, soppressione o rivelazione del contenuto delle corrispondenze fosse derivato nocumento. Quest'ultima disposizione risultava formulata come segue: “Art. 162 (*Abusi delle persone addette al servizio postale e telegrafico*) - 1. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste e dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza o il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi. 2. Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica. 3. Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a lire cinquemila”.

¹¹ Così commentava l'innovazione LUCCHINI, relatore della Sottocommissione di revisione in seno alla Commissione parlamentare di revisione del progetto di codice penale, nella tornata del 4 marzo 1889: “questo articolo è un'aggiunta che si permise di fare la Sottocommissione per colpire un abuso che va facendosi frequente nei rapporti privati, di pubblicare corrispondenze altrui non destinate alla pubblicità. La sanzione stabilita varrà a dimostrare che tale fatto non è solo un'indelicatezza, ma qualche cosa di anti-giuridico. La giurisprudenza prevalente ritiene già che la proprietà intellettuale della lettera, ossia il diritto di autore, rimanga sempre in chi scrisse, nell'autore della lettera, non in chi la riceve, che ha soltanto la proprietà materiale della corrispondenza”. Circa quest'ultima affermazione, v. alcuni spunti critici in TUOZZI, *op. cit.*, p. 152, nota 3.

cui dipendeva l'esistenza del reato essere anche solo potenziale, a differenza dell'art. 159, comma 2, in cui se ne richiedeva l'effettività.

Quanto, infine, alla fattispecie che più ci interessa, cioè quella prevista dall'art. 163, intitolata alla "rivelazione di segreto professionale", essa riproponeva nella sostanza le analoghe fattispecie incriminatrici previste nei codici preunitari, ma dalla sua nuova formulazione emergevano alcune interessanti novità: innanzitutto, nell'individuazione dei soggetti attivi del reato veniva abbandonato il consueto riferimento alla professione medica, per adottare invece una formula più ampia e comprensiva riferita a chiunque avesse notizia, per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte, di un segreto. In secondo luogo, il limite di rilevanza della condotta punibile non consisteva più, come nelle fattispecie precedenti, nell'obbligo legale di rivelazione del segreto, bensì nell'esistenza di una "giusta causa" di rivelazione. Si introduceva così un profilo di illiceità speciale che indiscutibilmente ampliava il margine di discrezionalità del giudice nell'applicazione della norma incriminatrice.¹²

2. (Segue) I "Delitti contro l'inviolabilità dei segreti" e la tutela del segreto professionale nell'impianto originario del codice Rocco.

Nel passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco, la sistematica della materia oggetto del nostro esame non viene radicalmente modificata. Le fattispecie in tema di violazione del segreto epistolare e professionale, presenti all'interno del titolo XII del secondo libro del codice penale dedicato ai delitti contro la persona, confluiscono nella sezione V ("Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti") del capo III ("Dei delitti contro la libertà individuale"), restando così altresì confermata la concezione della tutela del segreto epistolare e professionale, come aspetto più particolare e specifico della protezione dell'interesse all'esplicazione della libertà individuale.

Tuttavia, rispetto al codice del 1889, anche in conseguenza di quella tendenza alla moltiplicazione delle fattispecie che ha da sempre costituito una delle caratteristiche più criticate della codificazione del 1930, il codice Rocco presenta nella materia in esame una trama normativa ancora più complessa e articolata.

La disciplina del segreto epistolare e della tutela della corrispondenza si dispiega su cinque fattispecie incriminatrici che occupano gli articoli da 616 a 620 del codice penale: l'art. 616 (*Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza*) unifica sotto un medesimo titolo di reato condotte che nel co-

¹² Qui di seguito il testo della norma citata: "Art. 163 (*Rivelazione di segreto professionale*) - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore a lire trecento se il nocumento avvenga".

dice Zanardelli costituivano oggetto di due distinte previsioni legislative (artt. 159 e 160). La pena detentiva, pur confermandosi alternativa alla pena pecuniaria, viene inasprita, attestandosi sui livelli previsti dal codice Zanardelli per la soppressione di corrispondenza nella forma base (fattispecie ritenuta allora più grave della semplice “violazione di corrispondenza”). Scompare l’aggravante di cui all’art 160, comma 2, del codice del 1889, applicabile nel caso in cui dalla soppressione di corrispondenza fosse derivato documento.

Viene mantenuta invece, al secondo comma dell’art. 616, l’incriminazione relativa alla rivelazione del contenuto di corrispondenza; si tratta di una fattispecie sussidiaria (se ne prevede infatti l’assorbimento ove la condotta integri un più grave reato), punibile solo a condizione che dal fatto sia derivato documento (come già nell’art. 159, comma 2, del codice Zanardelli) e che la rivelazione sia avvenuta “senza giusta causa”. La pena prevista (reclusione fino a tre anni) ricalca quella comminata dal codice Zanardelli, ma il trattamento sanzionatorio risulta nel complesso più severo, essendo stata eliminata l’alternatività tra pena detentiva e pena pecuniaria.

All’art. 616 si affianca una nuova previsione incriminatrice (art. 617 c.p.), di struttura sostanzialmente analoga alla prima, la cui introduzione, certamente legata allo sviluppo tecnologico e alla diffusione di nuovi mezzi di comunicazione, si spiega con la necessità di predisporre un’adeguata protezione in relazione a condotte di “cognizione, interruzione o impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.¹³

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’art. 618, intitolato alla “rivelazione del contenuto di corrispondenza”, che punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione la condotta di “chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte” sempre che dal fatto derivi documento. La norma si presenta per più versi problematica non solo perché contiene l’unico riferimento normativo esplicito, tra le disposizioni sin qui esaminate, al “segreto epistolare”, ma perché estremamente controverso ne appare a prima vista anche il coordinamento con l’art. 616, del quale, pure, rappresenta, stando all’*incipit* dell’art. 618, un’ipotesi sussidiaria.¹⁴

¹³ Nella versione originaria (tale fattispecie è stata infatti successivamente modificata dall’art. 2, l. 8 aprile 1974, n. 98, “*Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni*”). Per tali modifiche v. *infra* § 4) il delitto citato, perseguibile a querela della persona offesa, veniva punito nell’ipotesi base con la sola sanzione pecuniaria, mentre la pena si adeguava a quella prevista dall’art. 616, comma 2 (reclusione sino a tre anni), nel caso in cui il contenuto della comunicazione fraudolentemente intercettata venisse rivelato dal colpevole senza giusta causa e sempre che il fatto avesse cagionato documento.

¹⁴ Sul punto cfr. le approfondite osservazioni di PETRONE, *Segreti (delitti contro l’inviolabilità dei)* in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 970 ss., il quale, peraltro conclude che l’autonomia tra le due norme, tenuto conto dei rispetti elementi strutturali, sembra sfumare quasi del

Infine, a completamento del gruppo di norme dedicate al segreto epistolare, gli artt. 619 e 620, ripetendo uno schema già consueto nel codice Zanardelli, ma anche in questo caso con limiti edittali generalmente più elevati, sanzionano le condotte di violazione, sottrazione, soppressione e rivelazione del contenuto di corrispondenza, in quanto poste in essere da “persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni”. In tali ipotesi, tuttavia, data la particolare qualifica soggettiva richiesta, che conferisce al fatto la connotazione della violazione del dovere di ufficio, la rivelazione senza giusta causa del segreto epistolare è punibile di per sé, senza che sia necessario che dal fatto sia derivato nocumento.

Quanto alla regolamentazione del segreto professionale, il codice Rocco non si distacca sostanzialmente dai precedenti modelli. La norma di cui all’art. 622 c.p., recita infatti, nel suo testo originario: “Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione”. Il delitto, a norma dell’art. 622, comma 2, conformemente a quanto già previsto nel codice Zanardelli, resta perseguibile a querela della persona offesa.

La novità più significativa legata al codice del 1930 consiste piuttosto nell’introduzione a fianco dell’art. 622 di due nuove inedite fattispecie dedicate l’una, prevista dall’art. 621, alla “rivelazione del contenuto di documenti segreti” e l’altra, prevista dall’art. 623, alla “rivelazione di segreti scientifici o industriali”. La triade formata dagli artt. 621, 622 e 623 si distingue in modo piuttosto netto rispetto alle altre norme previste nella sezione in esame: essa è infatti dedicata esclusivamente a notizie non contenute in corrispondenza (o comunicazioni) e che si caratterizzano per il fatto di essere “segrete”. Ulteriore dato comune è inoltre rappresentato dalla circostanza che in tutte e tre le norme citate la condotta tipica è descritta sotto le forme alternative della rivelazione e dell’impiego del segreto a proprio o altrui profitto.¹⁵

Le differenze “interne” alle tre fattispecie citate si colgono in relazione ad altri connotati strutturali: l’art. 621, in particolare, ha ad oggetto il segreto documentale e dunque il contenuto di altrui atti pubblici o privati destinati a rimanere segreti di cui il soggetto agente sia venuto abusivamente a conoscenza. Negli artt. 622 e 623 l’oggetto materiale del reato è viceversa rappresentato da notizie segrete *legittimamente apprese* nell’ambito di un rapporto professionale ovvero in ragione di un particolare *status* del soggetto agente.

tutto, “onde la loro separazione, giustificabile solo in relazione a note marginali, appare null’altro che un prodotto - uno dei tanti - della minuziosa casistica tipica del codice del 1930.”

¹⁵ Sul punto cfr. altresì PETRONE, *op. cit.*, p. 973.

L'ulteriore differenziazione tra le fattispecie di cui agli artt. 622 e 623 può cogliersi infine con riferimento al contenuto della notizia, che, mentre nella prima ipotesi non incontra alcuna limitazione, nella seconda deve specificamente concernere scoperte, invenzioni o applicazioni industriali.¹⁶

3. L'evoluzione della legislazione speciale in tema di tutela del segreto professionale e del segreto societario

Si è già più volte avuto modo di sottolineare quanto abbiano inciso sulla sistematica della sezione del codice penale i profondi rimaneggiamenti normativi che, a partire dalla metà degli anni settanta dello scorso secolo, sono intervenuti sul settore delle fattispecie poste a protezione del segreto epistolare; dapprima attraverso la l. 8 aprile 1974, n. 98, in tema di “Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni”, con la quale, mediante la riformulazione dell'art. 617 c.p. e l'introduzione *ex novo* degli artt. 617-*bis*, 617-*ter* e 623-*bis* c.p.,¹⁷ si è realizzata una

¹⁶ Dalla sostanziale coincidenza delle due fattispecie, fatta eccezione per l'unico elemento collegato al contenuto della notizia segreta, la dottrina desume la specialità dell'art. 623 rispetto al delitto di rivelazione del segreto professionale. Non vale a confutare tale conclusione la mancanza nell'art. 623, a differenza dell'articolo che immediatamente lo precede, di qualsiasi riferimento alla rivelazione del segreto “per giusta causa”, nonché alla potenzialità del documento collegata alla violazione del medesimo, cui è invece subordinata la punibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 622 c.p. La dottrina tende infatti a ridimensionare il significato delle descritte discrasie testuali, sottolineando che il documento potenziale, anche in mancanza di un riferimento normativo espresso, debba comunque ritenersi elemento implicito del delitto previsto dall'art. 623; data, infatti, la particolare natura delle notizie tutelate – si sostiene – la loro rivelazione non potrebbe mai risultare del tutto innocua. Quanto infine alla mancata menzione della “giusta causa di rivelazione”, anch'essa rappresenterebbe una diretta conseguenza della natura delle notizie tutelate; sotto questo profilo apparirebbe infatti arduo ipotizzare un interesse contrapposto a quello protetto dalla norma in esame che, già sulla base di una valutazione a carattere etico sociale, possa far ritenere lecita la condotta prevista dall'art. 623 c.p. Al di là infatti delle cause di giustificazione codificate è ragionevole ritenere che la rivelazione del segreto industriale “non trovi altra motivazione che quella di una illecita concorrenza” (PETRONE, *op. cit.*, p. 977).

¹⁷ In particolare, quanto all'art. 617, l'intervento dell'art. 2, l. 8 aprile 1974, n. 98 ha comportato, oltre ad alcune modifiche testuali relative alla rubrica e al corpo della norma, un sensibilissimo inasprimento del regime sanzionatorio che, nell'ipotesi della fattispecie base (relativa alla cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) è passato dalla previsione della sola multa da lire ventimila a seicentomila, alla reclusione da sei mesi a quattro anni. L'applicazione della stessa pena è stata inoltre prevista per l'ipotesi di cui al secondo comma, relativa alla rivelazione del contenuto delle conversazioni o comunicazioni illecitamente interrotte o impedito: in questo caso l'aumento di pena è stato più contenuto (la sanzione originaria era la reclusione fino a tre anni), ma l'inasprimento complessivo della tutela penale si coglie sulla base del confronto con la precedente stesura della disposizione: nella versione attuale scompare infatti la possibilità per il soggetto agente di invocare la “giusta causa di rivelazione”, né si richiede per la punibilità della condotta che dal fatto sia derivato documento. La perseguibilità per entrambi i delitti resta a querela di parte, ma la nuova stesura dell'art. 617, comma 3, stabi-

significativa estensione della tutela penale con riguardo alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche e telefoniche, nonché – a mezzo dell'art. 623-bis – a “ogni altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati” e, successivamente, con la l. 23 dicembre 1993, n. 547, contenente “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” con la quale, nuovamente rimaneggiando alcune norme già esistenti nella sezione in esame (in particolare artt. 616, comma 4, 621, 623-bis) ed inserendone altre del tutto inedite (artt. 617-*quater*, 617-*quiquies*, 617-*sexies*), si è inteso ulteriormente aggiornare la normativa penalistica esistente per tenerla al passo con l'enorme e repentino sviluppo dell'informatica, delle reti telematiche e digitali, del commercio elettronico e con le nuove esigenze di tutela connesse all'uso di tali strumenti.¹⁸

L'attuale sistemica dei “Delitti contro l'inviolabilità dei segreti” comprende dunque ormai una complessa e stratificata disciplina dedicata alla

liscie che si debba procedere d'ufficio e che la sanzione sia ulteriormente inasprita (da uno a cinque anni) “se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente la professione di investigatore privato”. Quanto alle altre modifiche di cui alla l. 8 aprile 1974, n. 98, esse attengono all'introduzione degli artt. 617-bis, 617-ter 623-bis, di cui i primi due rispettivamente dedicati alla repressione delle condotte di “installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” nonché di “falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” ed il terzo (nella sua versione originaria) contenente l'estensione delle disposizioni previste dalla sezione in esame, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, “a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate”.

¹⁸ In particolare, con riferimento all'art. 616, comma 4, c.p., la modifica introdotta dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547, riguarda la ridefinizione del concetto di corrispondenza, agli effetti delle disposizioni dell'intera sezione in esame, nel senso di ricomprendersi “quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”. Riconducibili al medesimo ordine di idee (ampliamento cioè della tutela penale in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione e di archiviazione dei dati), sono inoltre le innovazioni relative all'introduzione del comma 2 dell'art. 621 (“Agli effetti della disposizioni di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi”), nonché alla modifica ulteriore dell'art. 623-bis che nell'attuale versione recita: “le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati”. Quanto infine alle tre nuove fattispecie, la cui introduzione completa l'intervento di riforma di cui alla legge citata, esse riguardano rispettivamente la “intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-*quater*), la “installazione di apparecchiature atte ad intercettare od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-*quiquies*) e la “falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-*sexies*).

protezione della libertà della corrispondenza e delle comunicazioni nonché alla tutela del segreto epistolare, informatico e documentale. Tale sviluppo è ovviamente una conseguenza dell'enorme progresso tecnologico che negli ultimi decenni ha favorito la rapida diffusione di nuovi mezzi di comunicazione, accrescendo, al tempo stesso, le esigenze di protezione della libertà e della riservatezza della corrispondenza in campi nuovi e diversi rispetto a quello tradizionale degli scambi epistolari.

A fronte di tale complessa, ma – pur con tutte le riserve segnalate – organica evoluzione della legislazione in tema di protezione della libertà delle comunicazioni e di tutela del segreto epistolare, lo sviluppo della disciplina penalistica in relazione al segreto professionale e industriale è stato invece contrassegnato da interventi di carattere sporadico e occasionale, difficilmente riconducibili ad un articolato e razionale piano di riforma ed anzi spesso caratterizzati da incoerenze e duplicazioni, che hanno dapprima arricchito la legislazione speciale di nuove fattispecie incriminatrici soprattutto sul versante del diritto societario, salvo poi, con repentina inversione di tendenza, decretarne nuovamente il riassorbimento nella trama codicistica, in particolare attraverso il discutibile innesto di un'aggravante speciale nel *corpus* dell'art. 622, comma 2, c.p.

In particolare, le tappe di questo percorso riguardano l'art. 2622 c.c. che, a pochi anni di distanza dall'entrata in vigore del codice penale, ha introdotto la nuova fattispecie di "Divulgazione di notizie sociali riservate", successivamente modificata dall'art. 26, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (introdotto in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili) e poi definitivamente abrogata, come fattispecie autonoma, dall'art. 1, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (attuativo della delega di cui all'art. 11, l. 3 ottobre 2001, n. 366), che ne ha contestualmente decretato il riassorbimento (sia pure sotto forma di aggravante speciale) nell'ambito dell'art. 622 c.p.

Analogo il destino dell'art. 15, d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, lett. a), della l. 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa, che attribuiva rilievo penale alla diffusione e all'impiego a proprio o altrui profitto di notizie societarie riservate apprese nel corso dell'attività di controllo contabile e di certificazione dei bilanci da parte degli amministratori, dei soci responsabili e dei dipendenti delle società di revisione. In questo caso, la fattispecie incriminatrice è dapprima confluita nell'art. 176 (*Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate*) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per poi essere definitivamente abrogata, come fattispecie autonoma, dall'art. 8, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e riassorbita anch'essa nell'aggravante speciale di cui all'art. 622, comma 2, c.p.

Ha conservato invece autonomia (forse con qualche aspetto di paradossalità) la fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 21, l. 22 maggio 1978, n. 194, contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", che pur sembrerebbe limitarsi a confermare la punibilità, a norma dell'art. 622, c.p., di "chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge".

Prima tuttavia di affrontare più dettagliatamente l'analisi dello stratificato tessuto normativo in tema di segreto professionale, occorrerà, sulla base di un'osservazione sintetica delle principali fattispecie di cui dovremo occuparci, valutare l'attendibilità dell'ipotesi, formulata in precedenza, che il diritto alla riservatezza costituisca un riferimento essenziale per poter cogliere esattamente la proiezione offensiva delle fattispecie prevista dall'art. 622 c.p.

4. L'identificazione del bene giuridico tutelato dal delitto di "Rivelazione del segreto professionale": la centralità del concetto di "riservatezza" nella ricostruzione della proiezione offensiva della fattispecie

Il quadro sistematico non offre, sotto questo profilo, indicazioni risolutive. La stessa intitolazione "Delitti contro l'inviolabilità dei segreti" attribuita alla sezione del codice nella quale figura l'art. 622 c.p. è, sotto questo profilo, significativa nella sua "circolarità" e può tutt'al più confermarci nella considerazione del segreto come concetto "neutro", suscettibile di essere impiegato per soddisfare esigenze di tutela varie ed eterogenee. Com'è noto, del resto, la constatazione che non tutte le fattispecie di reato raggruppate dal legislatore all'interno della suddetta sezione siano effettivamente collegate ad ipotesi di violazione del segreto¹⁹ ha condotto parte della dottrina a concludere che le figure criminose concernenti la libertà e la sicurezza della corrispondenza presentino solo elementi di mera affinità con quelle poste a tutela dei segreti.²⁰

Si deve dunque ripiegare su dati sistematici di più larga massima, come, per esempio, quello dell'inserimento delle fattispecie in esame fra i "Delitti contro la persona" disciplinati nel titolo XII del libro II del codice penale, e, più nello specifico, nel capo III di detto titolo dedicato ai "Delitti contro la libertà individuale". Proprio da questa collocazione sistematica un autorevole

¹⁹ Si pensi, per esempio, alla fattispecie di "distruzione o sottrazione di corrispondenza" di cui all'art. 616, comma 1 ovvero al delitto di "falsa formazione del testo di una comunicazione di una conversazione o telefonica" di cui all'art. 617 *ter*.

²⁰ Così PETRONE, *op. cit.*, p. 954; conf. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VIII, Torino, 1985, p. 1010.

filone dottrinale trae in effetti la conclusione che a far da sfondo ai menzionati delitti, compresi quindi quelli dedicati alla protezione dei segreti, sarebbe appunto la tutela di un diritto di libertà. In particolare, secondo questa tesi, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 622 c.p. andrebbe individuato nell'«interesse dello Stato di garantire la libertà individuale, in ciò che particolarmente riguarda la inviolabilità dei segreti e precisamente la libertà e la sicurezza dei rapporti intimi professionali, determinati da necessità o da quasi necessità».²¹

Si sottolinea in proposito che, mentre i rapporti fondati sull'amicizia o sulla simpatia trovano origine in una spontanea decisione del soggetto, quelli professionali sono invece sempre assolutamente o relativamente necessitati: la loro causa è sempre legata «all'insufficienza intellettuale (reale o presunta) comune alla maggioranza degli uomini, ovvero da impossibilità comune d'autodeterminazione o d'azione autonoma efficace, cioè da *necessità* o da *quasi necessità* virtualmente comune a tutti, ed anche ai professionisti in relazione a professioni diverse dalla loro, e talvolta pure in rapporto ai loro stessi colleghi [...] relativamente ai propri bisogni personali nella sfera della professione medesima da essi esercitata».²²

²¹ MANZINI, *op. loc. ult. cit.* Così anche CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Pt. speciale, vol. II, § 1641, Firenze, 1925, p. 614: «A me pare più conveniente di noverare questo reato fra i delitti contro la libertà individuale: e difatti, tutto l'interesse della relativa incriminazione sta nel garantire al cittadino il libero ricorso agli esercenti di quelle professioni fiduciose, anche in quei casi, nei quali vivamente desidera che i suoi bisogni rimangano occultati». Analogamente GRAMATICA, *Il segreto e la sua tutela penale*, Napoli, 1935, p. 37; FLORIAN, *Dei delitti contro la libertà*, in *Trattato del Vallardi*, Milano, 1923, p. 175 e p. 531; LOMBARDI, *Sui delitti contro l'inviolabilità dei segreti*, in *Suppl. alla Riv. pen.*, 1895-1896. Nella dottrina più recente sembra riportarsi all'indirizzo più tradizionale anche PETRONE, *op. cit.*, p. 955, il quale, partendo da una considerazione pessimistica circa la possibilità di individuare un interesse unitario di categoria rispetto alle ipotesi di reato di cui agli artt. 616 ss. c.p., conclude che «queste ipotesi, lungi dal costituire una classe unitaria - ossia una vera classe - rappresentano soltanto un raggruppamento di ipotesi con cui il legislatore ha inteso salvaguardare momenti ed aspetti diversi attinenti alla generica sfera della libertà individuale, riguardino o meno un interesse al segreto». Da una prima indagine di insieme sulle fattispecie in esame si dedurrebbe infatti – sempre secondo l'Autore – che «il nostro legislatore ha guardato al segreto privato come ad una delle più significative estrinsecazioni della libertà individuale». Secondo VIGNA - DUBOLINO, *Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1062, l'oggetto giuridico comune alle varie ipotesi di «Delitti contro l'inviolabilità dei segreti» andrebbe individuato «nell'esigenza di tutela della libertà dell'individuo non più, come nelle ipotesi previste nelle sezioni precedenti, in quanto generica libertà di autodeterminarsi al riparo da costrizioni, condizionamenti o interferenze esterne, ma in quanto libertà più specifica di allacciare e mantenere determinati rapporti con altri soggetti; libertà questa che sarebbe gravemente pregiudicata se, data la delicatezza di tali rapporti, la legge non intervenisse a garantirne, per quanto possibile, la sicurezza mediante la comminatoria di sanzioni penali nei casi in cui lo svolgersi regolare dei rapporti stessi sia da taluno impedito o posto in pericolo; il che può verificarsi, appunto, per lo più, ma non sempre, mediante la violazione dell'intimità e della riservatezza che li caratterizzano».

²² MANZINI, *op. cit.*, p. 1011.